



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

PROVINCIA DI MESSINA

ORDINANZA N. 34

Del 28 LUG. 2014

OGGETTO: Modifica ed integrazione ordinanza sindacale n. 32 del 09/07/2014 -Estensione in fase sperimentale della Zona a Traffico Limitato sul Lungomare Naxos e Lungomare Tisandros anno 2014-

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza n. 32 del 09/07/2014, con la quale è stata istituita una Zona a Traffico Limitato nel Lungomare Naxos e nel Lungomare Tysandros, nel tratto incluso tra la via Zara e l'intersezione con la via Erice (cavalcavia San Giovanni), nei periodi e nelle ore di seguito specificati:

- a) Dal 14/07/2014 al 31/07/2014 - dalle ore 19,00 alle ore 24,00;
- b) Dal 01/08/2014 al 24/08/2014 - dalle ore 19,00 alle ore 01,00;
- c) Dal 25/08/2014 al 08/09/2014 - dalle ore 19,00 alle ore 24,00;

Preso atto della soddisfazione dei cittadini per le iniziative intraprese da questa Amministrazione in tal senso;

Ritenuto, conseguentemente, di poter variare ed ampliare, in fase sperimentale, la Zona a Traffico Limitato, così come segue:

- a) Inizio Lungomare Schisò, esattamente dalla intersezione con la via Stromboli;
- b) Senso unico alternato nella via Vulcano;
- c) Dal 01/08/2014 al 24/08/2014 - dalle ore 19,30 alle ore 01,00;
- d) Dal 25/08/2014 al 08/09/2014 - dalle ore 19,30 alle ore 24,00;

Ritenuto, altresì, di considerare valide ed efficaci le altre prescrizioni contenute nell'ordinanza sindacale n.32/2014, le quali devono intendersi integralmente riportate;

Per le motivazioni superiormente riportate

ORDINA

Di istituire dall'01/08/2014, IN FASE SPERIMENTALE un allungamento della Zona a Traffico Limitato già istituita con l'Ordinanza Sindacale n° 32/14, comprendente le vie **Lungomare Schisò, Lungomare Naxos e Lungomare Tisandros**, avente inizio dalla Via Lungomare Schisò dall'intersezione con la Via Stromboli e per tutto il lungomare sino all'intersezione con Via Erice (cavalcavia San Giovanni) con gli orari appresso descritti:

- Dal 01/08/14 al 24/08/2014 dalle ore 19,30 alle ore 01,00
- Dal 25/08/14 al 08/09/2014 dalle ore 19,30 alle ore 24,00

Di istituire, altresì:

- a. nella via **Vulcano**, durante l'attivazione della suddetta Z.T.L. in fase sperimentale, il senso unico alternato per i veicoli provenienti dalla zona porto, nonché per quelli provenienti dalla Via Naxos e dalla Via Stracina, regolamentato dagli Ausiliari del Traffico dell'Associazione NASVAT con la quale è stata istituita una regolare convenzione, sotto la supervisione ed il controllo del Locale Corpo di Polizia Municipale;
- b. nella Via **Lungomare Schisò**, nel tratto compreso tra la Via Stromboli e la Via Naxos il divieto di sosta per tutti i veicoli di qualsiasi genere e cilindrata ambo i lati, ad eccezione dei veicoli della Guardia Costiera, dei Taxi e delle persone diversamente abili ricadenti all'interno delle aree di sosta appositamente individuate e contraddistinte dalla relativa segnaletica orizzontale e verticale.

Di consentire il transito dei bus Turistici diretti verso le strutture ricettive ricadenti all'interno della Z.T.L. solo ed esclusivamente per gli arrivi e le partenze dei turisti, i quali dovranno accedere dal varco di Via Schisò-Stromboli ed uscire dal varco di Via Dalmazia, per le strutture ricettive ricadenti entro detto spazio; per le altre strutture ricettive, se non vi è la possibilità di raggiungere la stessa struttura da altre strade, sarà consentito il transito del Bus turistico, all'interno della Z.T.L. con il controllo diretto da parte di personale del locale Comando Polizia Municipale.

Di trasmettere la presente Ordinanza, al locale Comando Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di Giardini Naxos, all'Ufficio locale Marittimo – Guardia Costiera, alla Polizia Stradale, alla Commissariato di P.S. di Taormina, All'Ufficio Turistico di Giardini Naxos, all'Ufficio Messi Comunali per la notifica al Responsabile del IV Settore U.T.C. per predisposizione e l'installazione della adeguata ed opportuna segnaletica.

Di pubblicare la presente Ordinanza, all'Albo Pretorio del Comune, dalla data di adozione e fino al 08/09/2014, salvo ulteriori modifiche ed integrazioni.

Avverte Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà ai sensi dei comma 1 e 4 dell'art. 20 del vigente codice della strada, dell'art. 650 del vigente codice penale per inosservanza al provvedimento dato dall'Autorità.

Nei casi più gravi, si procederà ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 633 e 639 bis del vigente codice penale.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio per la relativa diffusione sino alla data di scadenza per l'impugnazione del presente atto.

A norma dell'art. 3 comma 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n.1034, entro 60 giorni, è ammesso ricorso al T.A.R., ovvero, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni, è ammesso Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Sicilia. E' altresì ammesso il Ricorso di cui all'art. 37 comma 3 del Codice della Strada, nelle forme di legge al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.



IL SINDACO

Prof. Lo Turco Panofazio